



TERZUOLO BRUNERO
& ASSOCIATI



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

Flat tax: come funziona e a chi si applica

Dott. Alessandro TERZUOLO

TORINO 05.03.2019



La c.d. «flat tax»: inquadramento generale

- Modificato il regime **forfettario** (già vigente con L. 190/2014) dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 all'art. 1, co. 9, 10 e 11.
- Aumentata la precedente soglia dei compensi fino a 65.000 euro (ragguagliati all'anno in caso di partita IVA aperta in corso d'anno)
- Ai compensi incassati si applica una percentuale (nel caso delle attività professionali) del 78%
- Dedotti i contributi previdenziali obbligatori si determina la base imponibile che sarà «tassata» al 15% o al 5% (per i primi cinque anni di attività)



La c.d. «flat tax»: esempio numerico

- Compensi incassati annui 50.000 Euro
- Reddito lordo (78% di 50.000) = 39.000
- Contributi previdenziali obbligatori pagati nell'anno (Cassa Forense 14,5%), ad esempio 5.700 Euro (IPOTESI)
- Reddito imponibile $\rightarrow 39.000 - 5.700 = 33.300$ Euro
- Imposta dovuta $\rightarrow 33.300 \times 15\% = 4.995$



La c.d. «flat tax»: le limitazioni e le particolarità

Limitazioni:

- **Non** viene considerato come **deducibile alcun costo**, anche se pienamente inerente
- **Non è detraibile l'IVA** sugli acquisti (**No fatturazione e conservazione elettronica**)
- **Non sono utilizzabili** (salvo che non si abbiano altri redditi) **oneri deducibili** o oneri **detraibili** (solitamente non legati all'attività professionale)

Particolarità:

- Non si applica l'**IRAP**, né si applicano le **ritenute IRPEF**, né gli **Studi di settore**



La c.d. «flat tax»: le cause ostative

- I contribuenti che **partecipano contemporaneamente** a società di persone, **associazioni professionali** (esclusioni in realtà già previste) o imprese familiari o che detengano il controllo, diretto o indiretto, di **S.r.l.** o **associazione in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- i soggetti **non residenti**, fatta eccezione per chi risiede in uno stato membro dell'Unione Europea che assicuri uno scambio di informazioni e che produca in Italia almeno il 75% del reddito;
- i contribuenti la cui attività di impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di **datori di lavoro** o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali: sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta.



Particolarità: risvolti ai fini IVA

- No IVA sulle fatture emesse
- Per chi passa da regime «normale» (contabilità semplificata o ordinaria) vige l'obbligo di rettifica della detrazione IVA (riguarda solamente **beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati** ed anche i **beni strumentali non del tutto ammortizzati**)
- **Dovrà** essere riconteggiata l'IVA indebitamente detratta, in quintili o decili, a seconda del tipo di beni.



Ulteriori particolarità

- Il superamento della **soglia**, in corso d'anno, qualunque sia l'ammontare determina la **decadenza dal regime solo l'anno successivo**;
- il momento ultimo per rimuovere l'eventuale causa ostativa è il 31 di dicembre dell'esercizio precedente;
- **Non** rappresentano **più** invece **causa ostativa** all'applicazione del regime forfettario:
 - il sostenimento di **spese per lavoro dipendente e assimilato** superiore a 5.000 euro nel periodo precedente;
 - beni strumentali superiori a 20.000** euro al lordo degli ammortamenti nel periodo precedente;
 - un **reddito di lavoro dipendente** o assimilato eccedente l'importo di 30.000 euro , sempre nell'anno precedente.



La «vera» flat tax

- Soglia compensi annuali **100.000 euro**
- Dal 1 gennaio **2020**;
- **Diverso criterio di conteggio** (analitico, compensi meno spese) e **aliquota al 20%** (imposta sostitutiva anche di IRAP);
- **Per il resto identiche previsioni (no IVA, no R.A.)**
- **Differenze: SI fatturazione elettronica , incertezza su deducibilità contributi**

Grazie per l'attenzione

Per eventuali dubbi o informazioni potete contattarci:

- Telefono: 011 7716880 – 02 40701626
 - Corso Tassoni 31 /A – Torino
 - Corso Venezia 37 – Milano
- e-mail: info@studioterzuolobrunero.it
- www.studioterzuolobrunero.it

RIPRODUZIONE RISERVATA



TERZUOLO BRUNERO
& ASSOCIATI

Studio Terzuolo Brunero & Associati
www.studioterzuolobrunero.it

Studio Terzuolo Brunero & Associati
Corso Tassoni 31/A, Torino
Tel. 011 771 68 80 | Fax 011 771 68 35
P.IVA 08116620017

www.studioterzuolobrunero.it
info@studioterzuolobrunero.it